



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO
SETTORE 4 - FORMAZIONE, AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITÀ**

Assunto il 13/05/2025

Numero Registro Dipartimento 627

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6876 DEL 13/05/2025

Oggetto: Revoca del D.D.G n. 3243 del 11/03/2024, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione, che disciplina i rapporti tra la Regione Calabria e il Collegio Regionale dei maestri di sci, acquisito al n. di repertorio n. 20399 del 12/03/2024 ed Approvazione del nuovo schema di Convenzione tra Regione Calabria e Collegio regionale dei Maestri di sci Calabria, per l'organizzazione e la realizzazione dei corsi tecnico – didattico – culturali, per la qualifica di maestro di sci, di cui alla Legge 8 marzo 81/91 e ai Regolamenti delegati (Ue) n. 865/2023 e n.907/2019;

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

Visti

- la L. n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 18/85 “Ordinamento della formazione professionale in Calabria”;
- la legge Regionale 13 marzo 1996, n. 7, recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;
- il D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.P.G.R n.354 del 24 giugno 1999 avente ad oggetto” Separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- il D.L.gs n. 150/2009 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” s.m.i.;
- la legge regionale 3 febbraio 2012 n. 3 e s.m.i., sono state approvate disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale e di attuazione nell’ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel D.Lgs 27 ottobre del 2009 n.150;
- la Legge regionale 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità", con la quale è stata revisionata e sistematizzata la materia dei controlli interni, determinandone modalità, strumenti e procedure, con l'obiettivo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa delle strutture in cui si articola la Giunta regionale;
- il Regolamento regionale n. 1 del 12 gennaio 2023 recante “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”;
- La DGR n. 536 del 19/10/2024 - Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2025 e la conseguente circolare prot. n. 765486 del 05/12/2024 del Segretariato Generale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 24 ottobre 2024, n. 572 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.;
- Il D.P.G.R. n. 66 del 24/10/2024, con il quale è stato conferito, al Dott. Fortunato Varone, l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro”;
- Il D.D.G. 15300 del 29.10.2024, avente ad oggetto: " D.G.R. 572 del 24/10/2024 Adempimenti Dipartimento Lavoro: conferimento incarichi di reggenza ai Dirigenti non apicali" ;
- Il D.D.G. 15354 del 30.10.2024, avente ad oggetto: DGR 572/2024 - Regolamento Regionale n. 12/2022 e ss.mm.ii.. Ridefinizione del modello operativo del Dipartimento Lavoro”;
- La DGR 113 del 25 marzo 2025 avente ad oggetto Approvazione Piano Integrato di attività e organizzazione PIAO 2025-2027;

- il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che “organizza il funzionamento dell’Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d’esercizio delle sue competenze”;
- il Regolamento delegato (UE) 2019/907 del 14 marzo 2019 e s.m.i. che istituisce una Prova di Formazione Comune per i maestri di sci ai sensi dell’art. 49-ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- il Regolamento delegato (UE) 865/2023 del 23 febbraio 2023, il quale chiarisce che “Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza esclusiva a rilasciare la qualifica di “Maestro di Sci” e possono delegarla agli altri enti italiani elencato nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 907/2019;
- la L. n. 8 Marzo 1991 n. 81, "Legge Quadro per la professione di Sci e ulteriori. disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina" e ss.mm.ii.;
- la L. n. 363 del 24/12/2003 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”;
- il Documento riunito (FISI – COLNAZ) afferente i criteri unificati per la redazione del Bando per l’istituzione delle prove di selezione ai fini dell’accesso ai corsi aspiranti Maestri di Sci Alpino;

Considerato che:

- il Collegio Regionale dei Maestri di Sci Calabria ha presentato, con nota Prot. n. 31 del 03/04/2025, acquisita agli atti con Aoo REGCAL Prot. N. 266401 del 18/04/2025, “Richiesta di organizzazione corso professionale per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino 2025/2026;
- con D.D.G n. 3243 dell’11/03/2024 è stato approvato lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione Calabria e il Collegio Regionale dei maestri di sci, regolarmente sottoscritto tra le parti ed acquisito al n. di repertoriato al n. 20399 del 12/03/2024;
- il DDG 3243/2024, nonché il relativo schema di convenzione, ha tra i presupposti normativi anche il regolamento n. 18 del 2010, adottato in attuazione dell’art.28 bis della legge regionale n.8 del 26 giugno 2003.
- La legge regionale n. 8 del 26 giugno 2003 è stata abrogata dall’ art.23 comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013, con conseguente disapplicazione del regolamento attuativo n. 18 del 2010, posto, contestualmente alla Legge n.81/1991, a fondamento della suddetta Convenzione.
- il Regolamento delegato (UE) 865/2023 del 23 febbraio 2023, chiarisce che “Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza esclusiva a rilasciare la qualifica di “Maestro di Sci” e possono delegarla agli altri enti italiani elencato nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 907/2019, tra cui i “Collegi regionali”;
- l’art. 6 della Legge 8 marzo 1991, n. 81, prevede che i corsi di qualifica per l’esercizio della professione di maestro di sci “sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all’articolo 13, nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali”;
- il Collegio regionale dei Maestri di sci della Calabria, istituito a norma dell’art. 13 della legge 8 marzo 1991 n. 81, è organo di autodisciplina e autogoverno della professione di maestro di

sci ed ha il compito di custodire l'Albo Professionale dei maestri di sci della Calabria, pertanto:

- ha tra i suoi membri tutti i maestri di sci iscritti nell'Albo professionale;
- provvede ad intervenire presso gli enti e le organizzazioni competenti per migliorare le condizioni professionali dei maestri di sci sia sotto l'aspetto formativo cognitivo che operativo;

Per il tramite del consiglio direttivo:

- Vigila per l'osservanza delle leggi professionali e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professionalità stessa;
- Cura la tenuta dell'Albo professionale provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni;
- Riconosce, in accordo, con la Regione Calabria, le specializzazioni da evidenziare, sul documento di abilitazione alla professione di maestro di sci;
- Collabora ed organizza con i collegi di altre regioni per casi particolari (corsi di aggiornamento, specializzazione e vari).

Ritenuto, per le ragioni esposte:

- procedere alla revoca del DDG n. 3243 dell'11/03/2024 e della Convenzione n.20399 del 12/03/2024, fatti salvi gli effetti prodotti in applicazione della disciplina di carattere generale comunque richiamata nell'atto, di cui alla L.81/1991 e del Regolamento delegati (UE) 865/2023 e (UE) 907/2019;

- adottare un nuovo schema di Convenzione avvalendosi del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Calabria per l'organizzazione e la realizzazione dei corsi tecnico – didattico – culturali per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, ai sensi dell'art 13 della legge 8 marzo 1991 n. 81, dei Regolamenti delegati (Ue) n. 865/2023 e n.907/2019 e della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che ne disciplina i rapporti;

Dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art 23 comma 1, lettera d) del D.Lgs 33/2013, nei termini previsti dalla legge;

Dare atto che dalla stipula del presente accordo non deriva alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale;

Attestato che il presente atto è stato formulato su proposta del Responsabile del procedimento, avv. Chiara Segreto, giusta nomina Aoo REGCAL Prot. n. 319352 del 09/05/2025, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio- procedimentale,

DECRETA

per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

di revocare il D.D.G n. 3243 del 11/03/2024, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione, che disciplina i rapporti tra la Regione Calabria e il Collegio Regionale dei maestri di sci, regolarmente sottoscritto tra le parti ed acquisito al n. di repertoriato al n. 20399 del 12/03/2024;

di approvare lo schema di convenzione per l'organizzazione e la realizzazione dei corsi tecnico - didattico - culturali per la qualifica a maestro di sci, ai sensi dell'art . 6 della legge 8 marzo 1991 n. 81 e

dei Regolamenti delegati (Ue) n. 865/2023 e n.907/2019;

di dare mandato agli Uffici preposti, nel rispetto della normativa di riferimento, di provvedere con successivi e specifici atti necessari per la piena attuazione della Convenzione;

di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art 23 comma 1 lett. d) del D.Lgs 33/2013, nei termini previsti dalla legge;

di notificare copia del presente provvedimento al Collegio Regionale Maestri sci Calabria all'indirizzo di posta elettronica certificata collegiomaestriscicalabria@pec.it;

di provvedere, ai sensi della L. R. n. 11 del 6 aprile 2011 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, alla pubblicazione del provvedimento sul BURC;

di provvedere, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, della L. R. n. 11 del 6 aprile 2011 e del Regolamento UE 2016/679, alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 (centoventi) giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Chiara Segreto
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Fortunato Varone
(con firma digitale)

CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEI CORSI TECNICO - DIDATTICO – CULTURALI PER LA QUALIFICA DI MAESTRO DI SCI, DI CUI ALLA LEGGE N. 81/1991 E AI REGOLAMENTI DELEGATI (UE) N. 865/2023 E N.907/2019.

TRA

Regione Calabria, con sede legale in Catanzaro, presso Cittadella Regionale “Iole Santelli”, C.F. n. 02205340793, rappresentata dal dott. Fortunato Varone, in qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Lavoro

E

Collegio Regionale Maestri di sci Calabria, con sede in Rende (Cs), in Via Pedro Alvares Cabral, C.F. n. 98089800787, rappresentato dalla Dr.ssa Simona Piccitto, in qualità di Presidente pro tempore dell'ente suddetto – nel seguito anche solo Collegio Calabria;

di seguito indicati congiuntamente anche come “parti” oppure singolarmente come “parte”

VISTI

- il Regolamento delegato (UE) 865/2023 del 23 febbraio 2023, chiarisce che “Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza esclusiva a rilasciare la qualifica di “Maestro di Sci” e possono delegarla agli altri enti italiani elencato nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 907/2019, tra cui i “Collegi regionali”;
- l'art. 6 della Legge 8 marzo 1991, n. 81, prevede che i corsi di qualifica per l'esercizio della professione di maestro di sci “sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13, nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali”;

TENUTO CONTO CHE:

- il Collegio Nazionale dei maestri di sci, in accordo con la Federazione italiana sport invernali, ha stabilito i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame, per ogni singola disciplina, ai sensi dell'art. 16 della legge 8 marzo 1991, n. 81;
- la legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013 all'art. 23 comma 1, lettera a) ha abrogato l'art. 28 bis della Legge regionale n. 8 del 26 giugno 2003 e, pertanto, il regolamento attuativo n. 18 del 2010 della predetta legge non trova applicazione;
- il D.D.G n. 3243 del 11/03/2024, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione, che disciplina i rapporti tra la Regione Calabria e il Collegio Regionale dei maestri di sci, regolarmente sottoscritto tra le parti ed acquisito al n. di repertorio al n. 20399 del 12/03/2024, si intende revocato e che tutti gli effetti finora prodotti sono da intendersi fatti salvi, in applicazione della disciplina di carattere generale, di cui alla l.81/1991 e dei Regolamenti delegati (Ue) n. 865/2023 e n.907/2019;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONDIVISO

SI CONVIENE

Art. 1
(Oggetto)

Con la presente Convenzione, stipulata ai sensi della Legge 241/1990, vengono disciplinati i rapporti tra Regione Calabria ed il Collegio Regionale Maestri di Sci Calabria, per l'organizzazione e la realizzazione dei corsi tecnico – didattico – culturali per la qualifica di maestro di sci;

Art. 2
(Obblighi del Collegio regionale Maestri di sci Calabria)

Il Collegio regionale Maestri di sci Calabria provvede all'organizzazione e alla realizzazione dei corsi tecnico – didattico – culturali per la qualifica di maestro di sci, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 8 marzo 1991 n. 81 e del Regolamento delegato (UE) 2019/907.

A tal fine provvede a:

1. Indire l'Avviso pubblico , pubblicandolo sul proprio sito istituzionale e dandone immediata comunicazione alla Regione;
2. Curare l'istruttoria delle richieste e organizzare le attività di selezione secondo i criteri stabiliti dal Collegio Nazionale dei maestri di sci, in accordo con la Federazione italiana sport invernali, per le prove di selezione, per ogni singola disciplina, ai sensi dell'art. 16 della legge 8 marzo 1991, n. 81;
3. Pubblicare la data e il luogo di effettuazione delle prove, dando comunicazione alla Regione dell'avvenuta pubblicazione;
4. Comunicare gli esiti delle prove, mediante affissione dell' elenco dei candidati ammessi e di quelli non ammessi sia sul luogo di svolgimento delle stesse e sia mediante pubblicazione sul sito internet del Collegio Maestri di sci della Calabria;
5. Individuare un Direttore del corso esperto in materia e un Tutor, i quali dovranno provvedere, ciascuno per le proprie funzioni, a:
 - inviare alla Regione il calendario didattico delle attività formative, l'elenco degli allievi iscritti al corso, i curriculum dei docenti e le sedi di svolgimento delle attività ed il monitoraggio delle presenze, conformemente ai registri presenze;
 - svolgere le attività didattiche della parte teorica-culturale, presso una sede accreditata ai sensi delle Linee guida di cui al Regolamento 7/2021, approvato con D.G.R. 335/2021 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 79 del 22 Settembre 2021;
 - garantire la sicurezza degli allievi e di tutto il personale coinvolto nelle attività ai sensi del dlgs n. 81/2008 e ss. mm. e ii. e della L. n. 363 del 2003 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo";
 - comunicare preventivamente alla Regione qualsiasi variazione dei programmi delle attività non meno di due giorni prima dal suo verificarsi, sulla pec del Settore 4 - Formazione, Autoimpiego ed Autoimprenditorialità: formazioneaccreditamento.lw@pec.regione.calabria.it;
 - comunicare qualsiasi variazione dei luoghi stabiliti per lo svolgimento delle prove di selezione, dei corsi e degli esami finali, in caso del verificarsi di particolari condizioni tecniche, logistiche, atmosferiche o ambientali, entro 24 ore antecedenti il loro svolgimento;

- curare il corretto andamento delle attività dei Corsi;
- verificare l'appropriato svolgimento del Programma dei Corsi;
- gestire i rapporti con i partecipanti ai Corsi;
- fornire ai candidati indicazioni sui testi relativi alle materie oggetto dei Corsi;
- gestire l'individuazione ed i rapporti con i Docenti;
- tenere correttamente sotto la propria responsabilità il Registro delle Presenze che gli Allievi ed i docenti dovranno firmare giornalmente per attestare la loro presenza al Corso. Tale registro riporterà sinteticamente l'attività svolta. La corretta tenuta del registro delle presenze potrà essere oggetto di periodici controlli da parte di Funzionari della Regione Calabria;
- predisporre gli attestati da rilasciare ai corsisti a seguito degli esami finali.
- proporre all'ufficio regionale preposto i nominativi dei componenti delle Commissioni di cui all'art. 9 Legge 8 marzo 1991, n. 81, composte come specificato nell'art. 5 del presente atto.

Art. 3 (Obblighi della Regione Calabria)

La Regione Calabria si impegna a:

- 1) Prendere atto dell'avvio delle attività formative e a vidimare i registri di presenza dei partecipanti all'attività formativa che il Collegio regionale avrà cura di predisporre e recapitare per la vidimazione almeno due giorni prima dell'avvio delle attività formative;
- 2) Intervenire nel corso della realizzazione delle attività formative al fine di verificare lo stato di esecuzione delle stesse;
- 3) Nominare le Commissioni all'art. 9 Legge 8 marzo 1991, n. 81, d'intesa con il Collegio regionale dei maestri di sci Calabria
- 4) Nominare un funzionario del Dipartimento competente con funzione di Presidente delle Commissioni esaminatrici.

Art. 4 (Prova selettiva)

E' prevista una prova selettiva tecnica, a cui possono accedere i soggetti definiti individuati dall'Avviso Pubblico di cui al punto 1 dell'art. 2 della presente Convenzione, e la cui Commissione esaminatrice è previamente nominata, sotto proposta del Collegio, dall'ufficio regionale di Competenza e secondo la composizione del punto 2 dell'art.5 della presente Convenzione.

Art. 5 (Prove di esame e Commissioni di esame)

Le prove d'esame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica e culturale.

La valutazione culturale dei candidati, quale esame finale, spetta alla Commissione composta da esperti nelle materie oggetto del percorso formativo.

La valutazione tecnica e didattica dei candidati spetta ad una sottocommissione composta da istruttori nazionali e maestri di sci.

All'esito delle prove, diverse dall'esame finale, i candidati vengono valutati "ammessi" o "non ammessi" alla sezione successiva, a seguito di sufficienza nelle prove di esame.

In seguito all'espletamento dell'esame culturale (esame finale), i candidati sono valutati "idonei" a conseguire un certificato di qualifica professionale, previo superamento delle tre sezioni.

Le commissioni sono presiedute da un Funzionario della Regione Calabria, il quale dura in carica per tutto il percorso formativo.

Quest'ultimo deve avere durata minima di 95 giorni (Regolamento delegato (UE) 2019/907).

Può essere proposto dal Collegio un ulteriore componente con funzione di Segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

Le commissioni d'esame, oltre che dal Presidente senza diritto di voto, e da eventualmente un segretario designato dal Collegio, sono così composte:

1) Commissione culturale (esame finale) – l.81/1991:

- Un docente del corso, relativamente alla materia dei pericoli della montagna;
- Un docente del corso, relativamente alla materia di pronto soccorso;
- Un docente del corso, relativamente alla materia dei diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci;
- Un docente del corso, su un'altra materia a scelta, affrontata durante il percorso formativo;

2) Commissione tecnica-didattica (esame di selezione, esame tecnico ed esame didattico) - Documento riunito (FISI – COLNAZ) 15 novembre 2019:

- 3 Istruttori Nazionali (esaminatori) indicati dalla FISI, che opereranno in qualità di Tecnici Federali;
- 2 Maestri di sci, particolarmente esperti, del Collegio di appartenenza;

Per ciascun componente effettivo dei punti 1) e 2) delle Commissioni esaminatrici è nominato un componente supplente, da convocare qualora il componente effettivo, per qualunque ragione, non possa essere presente. Non possono far parte delle commissioni e delle sottocommissioni i coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare al corso medesimo. I componenti attestano di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). I componenti che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità non partecipano alla commissione e sono sostituiti dai componenti supplenti, laddove presenti, o si astengono dal voto, per i casi di incompatibilità.

Art.6

(Abilitazione allo svolgimento della professione di Maestro di Sci)

L'iscrizione all'albo professionale e, quindi, l'abilitazione allo svolgimento della professione di Maestro di sci è possibile in seguito al rilascio del certificato di qualifica professionale e previo superamento della c.d. "prova di formazione comune per maestri di sci", come da Regolamento Delegato (UE) 2019/907, con il rilascio di separato certificato di competenza.

Art. 7
(Oneri amministrativi e fiscali)

La presente Convenzione è da intendersi a titolo gratuito. Ogni onere per l'organizzazione e realizzazione dei corsi e di tutte le prove è a carico del Collegio regionale maestri di sci Calabria.

Le quote d'iscrizione per la partecipazione alla selezione e alla partecipazione al percorso formativo dovranno essere indicate nell'Avviso pubblico e saranno internamente acquisite e gestite dal Collegio;

Nessun onere economico grava sulla Regione Calabria;

La Regione Calabria rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi per la realizzazione di tutte le attività in capo alla presente Convenzione, poiché la presente è da intendersi applicazione della Legge 8 marzo 1991, n. 81 e dei Regolamenti delegati (Ue) n. 865/2023 e n.907/2019.

Art. 8
(Modifiche della convenzione)

1. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono risultare da convenzione sottoscritta nelle stesse forme del presente accordo e secondo quanto previsto dalla legge n. 241/1990.

Art. 9
(Recesso e scioglimento)

1. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero entrambe le parti hanno facoltà di scioglierla consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare all'altra parte a mezzo posta elettronica certificata (PEC);

2. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita o in corso di realizzazione;

3. In caso di recesso unilaterale oppure di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di concludere le attività in corso;

Art. 10
(Altre disposizioni)

I moduli tecnici, nonché gli esami e le attività inerenti, dovranno essere svolti preferibilmente presso impianti e strutture situate in Calabria, compatibilmente con le condizioni tecniche, logistiche, atmosferiche e nivologiche o, in alternativa, in altre località individuate dal Collegio Regionale Calabria, entro il territorio nazionale.

Il Presidente del Collegio Regionale dei maestri di sci Calabria, nella sua qualità di rappresentante legale, vigila sul corretto svolgimento di tutte le fasi del corso.

Art. 11
(Durata)

La durata della presente Convenzione è di 36 mesi dalla data di attribuzione di numero di repertorio della stessa e comunque nei termini e con le modalità di cui all'art. 6 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 e dei Regolamenti delegati (Ue) n. 865/2023 e n.907/2019.

Art. 12
(Disposizioni in materia di privacy)

I dati trattati saranno utilizzati da entrambe le parti per i soli fini previsti nella presente convenzione.

Ogni trattamento di dati personali necessario per l'attuazione della presente Convenzione viene disciplinato nel rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR").

Il trattamento di tali dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 (di seguito "GDPR") che trova piena applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione europea dal 25 maggio 2018.

Titolare del trattamento è l'Ente pubblico Regione Calabria, con sede legale c/o Cittadella Regionale Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro. È possibile rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica urp.regione@regione.calabria.it, ovvero, contattando il numero verde 800 84 12 89.

Il Titolare del trattamento ha delegato i compiti e le funzioni, relative all'attuazione dei principi dettati in materia di trattamento dei dati personali, ai dirigenti pro tempore dei Settori della Giunta Regionale, sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale n. 29/2021. Il dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, con sede legale c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro, indirizzo di posta elettronica certificata dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it (di seguito "Delegato del Titolare"), informa, ai sensi del GDPR e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, che i dati raccolti saranno trattati per le finalità e con le modalità indicate di seguito:

1. La Regione Calabria raccoglie e tratta i seguenti dati personali, relativi ai Soggetti di cui al presente Avviso Pubblico: Dati personali: Nome, Cognome, data e luogo di Nascita, CF, residenza, n. telefono, recapiti di posta elettronica, cittadinanza;
2. Il trattamento si rende necessario per le seguenti finalità:
 - I dati personali saranno trattati per le finalità di cui al presente Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali. In particolare, tali dati verranno acquisiti dal Titolare per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione all'Avviso, previsti per legge ai fini della partecipazione all'Avviso medesimo e per gestire, conseguentemente il rapporto di lavoro, ai sensi del D.lgs 165/2001 e s.m.i.;
1. I dati personali raccolti nell'ambito della presente attività saranno trattati esclusivamente ai sensi: Regolamento Generale UE sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 e D.lgs. 196/2003 e s.m.i.;
2. Il trattamento dei dati personali è realizzato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati attraverso reti telematiche nel rispetto dei principi di liceità e correttezza di cui all'art. 5 del GDPR e in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni;
3. Si informa, inoltre, che la Regione Calabria si impegna ad assicurare che le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati, anche nel tempo di conservazione, a quanto necessario rispetto alle finalità di trattamento sopra descritte, e che i dati personali siano trattati in modo da garantire la sicurezza degli stessi, anche attraverso misure tecniche e organizzative adeguate ed efficaci messe in atto dal Titolare, nel rispetto del

principio di Accountability (Responsabilizzazione) prescritto dal GDPR, che evi)no il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione degli stessi;

4. Il presente trattamento di dati personali non comporta alcuna attivazione di processi decisionali
5. I dati personali raccolti sono trattati da personale dipendente di Regione Calabria. Le persone preposte alle attività di trattamento sono previamente autorizzate e istruite dal Delegato del Titolare, in ordine alle finalità e alle relative modalità del trattamento.
6. I dati personali raccolti nella presente attività non saranno né diffusi né comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli a soggetti pubblici legittimati a richiedere tali dati.
7. I dati personali raccolti nella presente attività non saranno né diffusi né trasferiti in paesi extra UE;
8. Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle nazionalità sopra indicate, il periodo di conservazione dei dati sarà per il tempo necessario per il conseguimento delle specifiche nazionalità per le quali sono raccolti e trattati. La documentazione è conservata per almeno dieci (10) anni. Al termine del periodo di conservazione, tali da) saranno cancella) o tra'a) in forma anonima;
1. Gli Interessati (persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del GDPR);
2. L'apposita istanza per l'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei suoi dati personali, è presentata all'Ufficio Privacy di Regione Calabria, utilizzando preferibilmente la modulistica disponibile all'indirizzo <https://www.regione.calabria.it/website/responsabileprotezioneda/>), secondo le seguenti modalità:
 - a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r a: Regione Calabria – Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane - Ufficio Privacy, Viale Europa - Cittadella Regionale – Località Germaneto 88100 – Catanzaro;
 - oppure a mezzo posta elettronica certificata, inviando una comunicazione all'indirizzo datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it.
1. Il Responsabile della Protezione dei Da) (di seguito “RPD”) designato da Regione Calabria, a norma dell'art. 37, par. 1, lettera a) del GDPR è l'Avv. Angela Stellato, nominata con DPGR n. 40 del 1° giugno 2018. È possibile rivolgersi al RPD per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e per l'esercizio dei connessi diritti, nelle seguenti modalità:
 - a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r all'indirizzo: Regione Calabria - Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro - alla c.a. del Responsabile della Protezione dei Da), a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo rpd@pec.regione.calabria.it
 - In alternativa, potrà rivolgersi direttamente anche al Responsabile della Protezione dei Da) (RPD) di Regione Calabria o ai titolari del trattamento o loro delegato, utilizzando i recapiti riportati nelle sezioni “Responsabile della Protezione dei Da)” nonché “Titolari del Trattamento” della presente informativa;

1. L'esercizio dei suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'art. 12 del GDPR, salvo i casi di richieste manifestamente infondate o eccessive ai quali si applica il par. 5 del medesimo articolo;
2. I titolari del trattamento collaboreranno per fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della stessa.
3. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato nell'ambito della presente attività, avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, ovvero, di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

ART. 13
(Foro competente)

Qualunque controversia in ordine al presente atto è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Catanzaro.

ART. 14
(Efficacia)

La presente Convenzione acquisterà efficacia dalla data di attribuzione di numero di repertorio da parte della Regione Calabria.

Art. 15
(Sottoscrizione)

La presente convenzione è sottoscritta in via telematica con firma digitale, ai sensi della legge 241/1990.

Art. 16
(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla disposizioni della normativa di riferimento ed in particolare alla disciplina contenuta nella legge 81/1991 e ai Regolamenti delegati (Ue) n. 865/2023 e n.907/2019;

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Collegio Regionale Maestri di sci Calabria

Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Simona Piccitto

Per Regione Calabria
Dipartimento Lavoro

Il Direttore Generale
Dott. Fortunato Varone